

N. R.G. 3800/2020



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data
27.5.2020

da:

CO. VI. SO. IMMOBILI S.R.L., P. IVA 05019740967

con l'avv. Giovanni Andrea Riccio

opponente

nei confronti di

GIUSEPPE FABIO MOLINARI, C.F. MLNGPP64P05F944R

con l'avv. Daniele Milione

convenuto opposto

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da conclusioni in atti

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con l'atto di citazione sopra richiamato, la Co.Vi.So. Immobili S.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 462/20 emesso in data 23.1/13.2.2020 dal Tribunale di Monza a favore del signor Giuseppe Fabio Molinari per il pagamento della somma di euro 12.000,00, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni per ritardo nella consegna dell'immobile oggetto del contratto preliminare di compravendita sottoscritto dalle parti in data 12.7.2016.

A sostegno dell'opposizione la Co.Vi.So. Immobili S.r.l. eccepiva in via pregiudiziale l'improponibilità della domanda per difetto di giurisdizione del giudice ordinario dovendo essere la controversia sottoposta al giudizio del collegio arbitrale, con conseguente annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo, nel merito chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.

Si costituiva il signor Giuseppe Fabio Molinari con comparsa 1.10.2020 aderendo all'eccezione pregiudiziale sollevata dall'opponente.



La causa veniva, pertanto, trattenuta in decisione su tale eccezione.

La pretesa creditoria, oggetto del presente giudizio, trova origine nel contratto preliminare di compravendita sottoscritto dalle parti in data 12.7.2016, nel quale era stato stabilito un termine per la consegna del bene.

Tale contratto è provvisto di una clausola compromissoria che all'art. 12 prevede che "tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione ad esso...saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano".

La presente controversia, pertanto, deve essere sottoposta al giudizio del collegio arbitrale, più precisamente alla Camera Arbitrale di Milano, e non a quello del Giudice ordinario.

Alla declaratoria di incompetenza del Tribunale adito consegue la nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale qualora nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la parte convenuta dichiari di aderire all'indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell'opponente, il giudice deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite secondo il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. (v. Cass. 21.8.2012 n. 14594; Tribunale di Torino 22.12.2014 n. 8312; Tribunale di Torino 18.11.2013 n. 6731; Tribunale Torino 1.7.2010; Tribunale di Monza 26.4.2007).

Né ai fini della regolamentazione delle spese processuali del giudizio di opposizione può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale del convenuto opposto, che ha aderito all'eccezione di incompetenza in quanto non si può neppure determinare una reciproca soccombenza o identificare una delle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c. (v. Cass. 1.4.2019 n. 9035 in riferimento alle spese processuali del giudizio di opposizione, a seguito della declaratoria di nullità e revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice sulla base di una clausola compromissoria, eccepita dall'opponente ed alla quale aveva aderito l'opposto).

Ciò comporta che, in virtù del principio della soccombenza, le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, siano poste a carico del convenuto opposto.

Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente

DISPOSITIVO

- 1) Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Monza a favore della cognizione arbitrale della Camera Arbitrale di Milano;
- 2) Dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 462/20 emesso in data 23.1/13.2.2020 dal Tribunale di Monza, che revoca;
- 3) Condanna il signor Giuseppe Fabio Molinari al pagamento in favore della Co.Vi.So. Immobili S.r.l. della somma di euro 145,50 per anticipazioni e della somma di euro 1.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, CPA ed IVA come per legge.

Così deciso il 14 novembre 2020

Il G.O.T.

Stefania Maxia

